


 Per delega del Direttore provinciale
 Il 25/03/2022
 Donata Caraffino
 AGENZIA DELLA ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
 Il presente atto è registrato al n. 624 del 25/03/2022 serie 3



Il presente è allegato all'atto reg.to
 il 25/03/2022 al n. 624
 SETTE 3

Allegato "A" del verbale dell'assemblea straordinaria n. 2/2022
 dell'associazione "Conigli Trovatelli"

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "Conigli Trovatelli"

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione: **"Conigli Trovatelli"**, da questo momento in poi definita "Associazione".
 L'Associazione si conforma a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal Codice civile e dalla normativa in materia di Ente del Terzo Settore, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.
 L'Associazione, ove previsto, provvederà all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme prevalenti per le organizzazioni di volontariato.
 L'Associazione, che è apartitica e aconfessionale, si atterrà ai seguenti principi: assenza di lucro, democraticità e trasparenza; perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, solidaristiche e di utilità sociale; svolgimento di attività di interesse generale in favore di soggetti terzi in stato di difficoltà, di bisogno e di emarginazione; svolgimento delle proprie attività avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cislano (MI).
 L'eventuale trasferimento della sede sociale, che può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma va comunicato agli uffici competenti.
 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale. Queste ultime sono finalizzate a sostenere la conoscenza e il rispetto del mondo degli animali (in particolare di conigli, lagomorfi e simili), delle loro caratteristiche naturali e del loro ambiente di vita, incoraggiando la convivenza di queste specie con le altre, nonché la crescita del numero di persone capaci di

sostenere la loro tutela e di prendersene cura, valorizzando, attraverso la loro presenza, l'ambiente, il territorio e il benessere comune.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di un miglior benessere di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le attività, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, aventi ad oggetto:

- interventi e prestazioni sanitarie (**lettera b**);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lettera d**);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (**lettera e**);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni 281 (**lettera f**);
- formazione universitaria e post-universitaria 281 (**lettera g**);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lettera h**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lettera i**);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni (**lettera j**);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lettera l**);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (**lettera m**);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (**lettera o**);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lettera w**);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lettera z**).

Per raggiungere le proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- tutela di animali e, in modo specifico, di conigli (e altri lagomorfi o animali selvatici simili meno conosciuti), mediante interventi finalizzati alla loro salvaguardia e valorizzazione, nonché al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla prevenzione del randagismo; in questo senso, l'associazione agisce attraverso il soccorso, il recupero e la cura dei suddetti animali, maltrattati o malati, ceduti da terzi o già abbandonati, trasferendoli in strutture protette (es. stalli casalinghi o presso rifugi o santuari), valutando l'idoneità ad adozioni in presenza o a distanza;
- istituzione e/o gestione e co-gestione, con enti pubblici e privati già presenti sul territorio, di strutture di prima accoglienza, di ricovero e di cura degli animali, in cui l'associazione può mettere a disposizione alcuni dei propri volontari e le proprie competenze;
- collaborazioni con altri enti, già preposti alla protezione di animali e alla difesa della fauna e dell'ambiente, anche attraverso protocolli d'intesa, progetti congiunti e altri tipi di collaborazione con associazioni e imprese o gruppi di volontari;
- sostegno e gestione di interventi e prestazioni veterinarie, individuando professionisti con competenze specifiche e specialistiche, che possano svolgere le loro attività professionali in collaborazione con comuni, parchi e zone protette che ospitano, nella loro fauna, anche gli animali tutelati dall'associazione;
- supporto allo sviluppo di imprese che intendano produrre alternative volte a ridurre o ad eliminare lo sfruttamento degli animali, in particolare di quelli tutelati dall'associazione, o che incoraggiano il loro rispetto e la riduzione della loro sofferenza (es. iniziative di crowdfunding, reti, sponsorizzazioni, ecc.);
- promozione, presso le Istituzioni preposte, della creazione o del perfezionamento delle normative di tutela e protezione degli animali di cui si interessa l'associazione, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di approfondimento delle condizioni di conigli ed altri animali negli allevamenti e nei punti vendita;
- attività culturali, di educazione, di istruzione e di formazione professionale, svolte principalmente attraverso campagne di sensibilizzazione, seminari ed incontri informativi nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative sul web (es. gruppo facebook, profilo Instagram, canale youtube, ecc.), opuscoli o pubblicazioni a tema, rubriche in accordo con emittenti tv e radio su temi inerenti a conigli e simili, formazione di volontari o di altre figure professionali o amatoriali che si prendano cura anche delle tipologie di animali di cui si occupa l'associazione;

- organizzazione e gestione di attività artistiche o ricreative volte alla promozione e alla diffusione della cultura del rispetto del mondo animale e del suo ambiente di vita, nonché della pratica del volontariato in tali ambiti (es. eventi e feste a tema, raduni, concorsi letterari, pubblicazioni, ecc.);
 - supporto alla programmazione e realizzazione di moduli e di eventi di formazione universitaria e post-universitaria che permettano di aumentare le competenze specialistiche di veterinari e di altre figure sanitarie ed educative, per renderli maggiormente competenti e presenti nello svolgimento di attività che coinvolgono conigli, lagomorfi e animali simili (es. attività di assistenza veterinaria o interventi educativi o assistenziali che prevedono la presenza di animali);
 - istituzione di punti informativi e/o sportelli di consulenza, stabili oppure occasionali, in sedi fisiche o sul web, per la conoscenza e la gestione degli animali tutelati;
 - promozione della ricerca scientifica per sostenere la salute degli animali di cui si occupa l'associazione, favorendo il dialogo e le collaborazioni tra enti (es. istituti zoofili, università) e professionisti (es. veterinari), anche per confrontare e sviluppare nuovi protocolli nazionali di cura e per migliorare l'efficacia delle terapie già esistenti per alcune patologie gravi e specifiche (es. Encephalitozoon cuniculi, MEV, mixomatosi, ecc);
 - partecipazione alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per realizzare la creazione di strutture per la tutela e la cura di conigli e di altri animali simili e/o con particolari necessità;
 - attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
- L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- Le attività associative sono rivolte per la maggior parte in favore di terzi e sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
- L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

ART. 5 ASSOCIATI

Sono Associati le persone fisiche che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione, che siano mosse da spirito di solidarietà e che accettino di sottostare allo statuto e all'eventuale regolamento. Possono aderire all'organizzazione anche altri enti del terzo settore senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà integrare il numero entro un anno.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti coloro che, previa domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente statuto.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE A SOCIO

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri guidati dalle finalità perseguite, è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda scritta in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'annotazione nel libro dei soci avviene dopo che egli avrà versato la quota associativa annuale. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola; l'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno diritto a:

- essere informati sulle attività dell'organizzazione;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, ad esercitare il voto, in proprio e per delega;
- godere del diritto di voto nell'assemblea; il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;

- esaminare i libri sociali tenuti dall'associazione secondo quanto previsto dalla legge: libro degli associati; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e qualsiasi altro libro previsto nel corso della vita associativa. L'Associato che volesse prendere visione di uno o più libri sociali potrà inoltrare richiesta via mail o altra forma scritta al Presidente. Entro 15 giorni dalla richiesta, il socio riceverà una proposta di appuntamento per prendere visione della documentazione richiesta di persona oppure, qualora ciò non fosse possibile, per via telematica. Il Presidente potrà, altresì, delegare per presenziare all'incontro di visione dei libri il segretario o un altro soggetto che abbia accesso ai libri sociali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Si precisa che:

- la attività svolta dagli associati non può essere retribuita, benché al volontario, qualora accordato preventivamente, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti prestabiliti dal Consiglio Direttivo;
- coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso: ogni associato, dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, può recedere dall'associazione in qualsiasi momento e tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: quest'ultima viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione e, in particolare: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Se richiesto dal socio, prima di procedere all'esclusione, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti. Il provvedimento di

esclusione dovrà essere comunicata con lettera raccomandata oppure a mezzo posta certificata elettronica all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, in quanto sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 9 ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (laddove eletto).

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



ART. 10 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati (siano essi maggiorenni che minorenni) in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e tutti coloro che sono iscritti da almeno 15 giorni.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno (entro il 30 aprile) per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - nominare e revocare i componenti dell'organo direttivo, determinandone il numero, ed eleggendo o compenti dell'eventuale Organo di controllo;
 - approvare il bilancio consuntivo o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - stabilire l'entità della quota associativa annuale;
 - eleggere eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
 - esprimersi sull'esclusione dei soci dall'associazione;
 - esprimersi sulla elezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - deliberare su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
 - fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - deliberare sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 11 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro delegato dall'organo direttivo. Le assemblee possono essere regolarmente tenute anche in videoconferenza, purché si garantisca la firma del verbale da parte di tutti i presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, compresa quella di approvazione del resoconto economico annuale, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e la trasformazione dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Lo scioglimento, la fusione, la scissione e l'estinzione anticipata dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Tale organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, scelti tra gli associati ed eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione di iniziative volte al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'organo di amministrazione ha il compito di:

- nominare al suo interno un Presidente e un Vicepresidente;
- individuare, tra i suoi componenti, un Segretario e un Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio o il rendiconto, da quale devono risultare beni e contributi;
- redigere, qualora lo ritenga utile, un regolamento interno che dovrà regolare la vita dell'Associazione e il comportamento degli Associati e che sarà poi approvato dall'Assemblea;
- provvedere a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- decidere sull'assunzione di personale dipendente o su altre forme di collaborazione retribuite e non, nel limite necessario a garantire il buon funzionamento dell'Associazione e volte a qualificare o specializzare le attività;
- conferire onorificenze ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerite nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali viene deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 10, comma 2.
- istituire sedi operative, nominandone i relativi responsabili.

- adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

In caso assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 IL SEGRETARIO

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il segretario si occupa di:

- redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare tempestivamente l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- compilare i verbali e tenere il libro soci, nonché il registro dei volontari.

ART. 17 IL TESORIERE

Il Tesoriere affianca il Presidente e ad esso competono i seguenti compiti:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 18 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato, nelle modalità previste dal D.Lgs 117/2017, in quelle situazioni in cui l'Assemblea dovesse ritenerlo opportuno.

Eso svolge le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività.

ART. 19 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 20 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività comprese nei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: eventi, sottoscrizioni anche a premi, raccolte fondi, ecc.);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il giorno 1 Gennaio di ogni anno e si chiude il 31 Dicembre dello stesso.

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 31 Marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (e l'eventuale preventivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

I bilanci verranno resi disponibili agli associati, presso la sede sociale, nei cinque giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, in modo che siano consultabili da chi abbia un motivato interesse alla lettura.

ART. 22 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti tra gli associati, e decide in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che

operino in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito.

ART. 23 DISPOSIZIONI ULTERIORI

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Firme:

- Valentina Capuano

Valentina Capuano

- Federica Cannizzaro

Federica Cannizzaro

- Erica Perinetti

Erica Perinetti

- Fabiana Antonucci

Fabiana Antonucci

- Angela Rosalia Barresi

Angela Rosalia Barresi

- Giada Chiavacci

Giada Chiavacci

- Monica Monaco

Monica Monaco

- Alessia Petza

Alessia Petza

- Andrea Baruzzi

Andrea Baruzzi

- Rachele Consoli

Rachele Consoli

- Martina Faccioli

Martina Faccioli

- Marina Giorgia Ferrari

Marina Giorgia Ferrari

- Antonella Lepore

Antonella Lepore

- Grazia Mezzatesta

Grazia Mezzatesta

- Valentina Paredi

Valentina Paredi

- Federica Prudente

Federica Prudente

- Irene Valencia Ramos

Irene Valencia Ramos

- Francesca Tirone

Francesca Tirone

